



COMUNE DI CAPRINO VERONESE

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI VERONA

C.A.P. 37013
P.I. 004142002

Tel. 045/6209911
Fax. 045/6230120

Prot. n. 0005710/14

Caprino Veronese, 08/04/2014

ORDINANZA N. 28

OGGETTO: Gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli - Deroga parziale alle azioni base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
- la direttiva europea 2000/29/CE;
- il Regolamento Forestale della Regione Veneto;
- l'art. 56 della Legge n. 11 del 02/04/2014 della Regione Veneto avente ad oggetto "*Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali*";

Considerato che:

- il territorio della Provincia di Verona ha una vocazione agricola importante, con presenza di coltivazioni tipiche quali olivi, viti, castagno, ecc. nell'area di interesse del lago di Garda orientale;
- nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e oliveti, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- lo stesso Regolamento Forestale regionale - 29 giugno 1999, n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto", all'art. 55 (Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi) non esclude in via generale l'abbruciamento delle stoppie e dei residui vegetali, disponendo quanto segue:
 1. fatto salvo quanto disposto ai commi 3,4,5,6,7,8,9,11 e 12, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a metri 100 dai medesimi;
 2. l'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a metri 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed alla intensità del fuoco medesimo;
 3. l'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola è consentito a distanze superiori a metri 80 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente, ovvero con solchi di aratro,



COMUNE DI CAPRINO VERONESE

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI VERONA

C.A.P. 37013
P.I. 004142002


Tel. 045/6209911
Fax. 045/6230120

zappature per l'eliminazione della cortica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco. L'abbruciamento è vietato quando spira il vento;

- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D. Lgs. N. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;
- l'art. 185 del T.U. ambientale, D. Lgs. N. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006;
- altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero di rifiuti;
- che in base a quanto disposto dall'art. 56 della Legge Regionale n. 11 del 02/04/2014 della Regione Veneto avente ad oggetto "*Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali*", i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, possono dettare la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottare.

ORDINA

- in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e oliveti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:
 1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, **nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio e nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 6:00 alle ore 10:00;**
 2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5 X 5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 4. possono essere destinati alla combustione all'aperto **al massimo 8 metri steri** (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;



COMUNE DI CAPRINO VERONESE

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI VERONA

C.A.P. 37013
P.I. 004142002

Tel. 045/6209911
Fax. 045/6230120

5. la combustione deve essere effettuata ad almeno 20 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 80 da zone boscate, la D.G.R.V. n. 347 del 24.02.2006, che richiama la vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83, adottato dal Consiglio regionale il 8.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza minore di metri 100 dai medesimi;
- rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 - è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità, nonché l'utilizzo delle ceneri per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti;
 - il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
 - il presente provvedimento costituisce parziale deroga alla propria ordinanza sindacale n° 120 del 07.10.2013 avente ad oggetto: "Azioni Base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - inverno 2013/2014".

DISPONE

- ▶ salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- ▶ che la Polizia Locale sia incaricata della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- ▶ che copia del presente provvedimento sia reso noto:
 - a. alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;
 - b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune www.comune.caprinoveronese.vr.it

e sia inviata:

- al Comando di Polizia Locale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Caprino Veronese;
- al Comando Stazione Forestale di Caprino Veronese;
- alla Sezione Bacino idrografico Adige/Po' di Verona - Ufficio Antincendio Boschivo;
- alla Provincia di Verona - Polizia Provinciale;
- al Comando Vigili del Fuoco - distaccamento di Bardolino (Vr);

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR del Veneto entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale.

IL SINDACO
Avv. Stefano Sandri

